



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/10/2026 (punto N 29)

Delibera

N 1217

del 05/10/2026

Proponente

LEONARDO MARRAS

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Livia LAZZAROTTO

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Istituzione, ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2 bis della L.R. n. 16/1999, su tutto il territorio dei Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, del divieto di raccolta dei funghi nelle giornate di martedì e venerdì, nel periodo 5 - 31 ottobre 2026, 30 giugno - 31 ottobre 2027 e 30 giugno - 31 ottobre 2028

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);

Visto l'articolo 14 comma 1 delle l.r. 16/1999 che prevede che la Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema conseguenti anche a eventi climatici eccezionali, può vietare la raccolta di funghi epigei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui;

Visto l'articolo 14, comma 2 bis che stabilisce che la Giunta regionale può prevedere, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento;

Vista la richiesta del Presidente dell'Unione dei Comuni Montani dell'Appennino Pistoiese, pervenuta via PEC in data 19 settembre 2026 prot n. 0727577, di stabilire limitazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio dei comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio ai sensi dei citati commi 1 e 2bis dell'articolo 14;

Considerato che nella richiesta le limitazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei nei suddetti territori sono ritenute necessarie, anche in continuità con quanto avvenuto nel biennio 2024 e 2025, per la salvaguardia dell'ecosistema del territorio della montagna pistoiese;

Considerato che nella richiesta è, inoltre, evidenziato che il territorio della montagna pistoiese ricade attualmente in zona 2 (Zona soggetta a restrinzioni), come previsto dall' Ordinanza n. 4/2026 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana;"

Considerata la necessità di limitare le presenze nelle aree boschive delle zone soggette a restrizione e l'opportunità di richiamare il rispetto delle misure di biosicurezza per i frequentatori dei boschi in generale e per la cerca e raccolta dei funghi in particolare, come espressamente previsto dal paragrafo "Ricerca di funghi e tartufi" dell'allegato 2 alla suddetta ordinanza commissariale;

Considerato che le limitazioni alla raccolta richieste sono:

- 1) il divieto assoluto di raccolta dei funghi nella giornata **di martedì** per i periodi dal 5 al 31 ottobre 2026, dal 30 giugno al 31 ottobre 2027 e dal 30 giugno al 31 ottobre 2028;
- 2) il divieto, limitato ai soli non residenti, di raccolta dei funghi per la giornata di venerdì, per i periodi dal 5 al 31 ottobre 2026, dal 30 giugno al 31 ottobre 2027 e dal 30 giugno al 31 ottobre 2028;

Considerate le motivazioni indicate nella richiesta di limitare la raccolta dei funghi sopra riportate;

Ritenuto di stabilire, ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 16/1999, sul territorio dei Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, il divieto assoluto di raccolta dei funghi epigei spontanei nella giornata di martedì per i seguenti periodi: dal 5 al 31 ottobre 2026, dal 30 giugno al 31 ottobre 2027 e dal 30 giugno al 31 ottobre 2028;

Ritenuto inoltre di stabilire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2bis della l.r. 16/1999, sul territorio dei Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, il divieto, limitato ai soli non residenti, di raccolta dei funghi epigei spontanei nella giornata di venerdì, per i seguenti periodi: dal 5 al 31 ottobre 2026, dal 30 giugno al 31 ottobre 2027 e dal 30 giugno al 31 ottobre 2028;

Ritenuto, altresì che il divieto di raccolta non debba applicarsi:

- 1) ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all'articolo 7 della l.r. 16/1999;
- 2) nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all'articolo 11 della l.r. 16/1999, nei fondi medesimi;

Considerato necessario monitorare le ricadute sull'ambiente forestale dei divieti sopra previsti, si ritiene di affidare all'Unione dei Comuni Montani dell'Appennino Pistoiese il compito di monitoraggio e di trasmettere alla Regione Toscana una relazione a cadenza annuale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) di vietare, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della l.r. 16/1999, sul territorio dei Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio la raccolta dei funghi epigei spontanei nella giornata di martedì per i seguenti periodi: dal 5 al 31 ottobre 2026, dal 30 giugno al 31 ottobre 2027 e dal 30 giugno al 31 ottobre 2028
- 2) di vietare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2bis della l.r. 16/1999, sul territorio dei Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, ai soli non residenti, la raccolta dei funghi epigei spontanei nella giornata di venerdì, per i seguenti periodi: dal 5 al 31 ottobre 2026, dal 30 giugno al 31 ottobre 2027 e dal 30 giugno al 31 ottobre 2028;
- 3) di stabilire che i divieti di cui ai punti 1 e 2 non si applicano:
 - a) ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all'articolo 7 della l.r. 16/1999;
 - b) nel caso di raccolta dei funghi da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all'articolo 11 della l.r. 16/1999, nei fondi medesimi;
- 4) di stabilire che i Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio provvedano ad una adeguata diffusione del presente atto per il territorio di propria competenza ed in quello dei comuni confinanti;
- 5) di affidare all'Unione dei Comuni Montani dell'Appennino Pistoiese il compito di monitorare gli effetti di tali divieti sull'ambiente forestale trasmettendo alla Regione Toscana una relazione a cadenza annuale.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
Livia LAZZAROTTO

Il Direttore
Roberto SCALACCI